



QUESTURA DI PERUGIA
Divisione Polizia Amministrativa Sociale e dell'Immigrazione
Squadra Amministrativa e Ufficio Affari Generali

Cat.Div.ne P.A.S.I/2018

Perugia 3 marzo 2018

OGGETTO: TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI emessa dal Questore di Perugia il 3 marzo 2018.

AI COMUNI DI

ASSISI
BASTIA UMBRA
BETTONA
BEVAGNA
CAMPELLO SUL CLITUNNO
CANNARA
CASCIA
CASTEL RITALDI
CASTIGLIONE DEL LAGO
CERRETO DI SPOLETO
CITERNA
CITTA' DELLA PIEVE
CITTA' DI CASTELLO
COLLAZZONE
CORCIANO
COSTACCIARO
DERUTA
FOLIGNO
FOSSATO DI VICO
FRATTA TODINA
GIANO DELL'UMBRIA
GUALDO CATTANEO
GUALDO TADINO
GUBBIO
LISCIANO NICCONE
MAGIONE
MARSCIANO
MASSA MARTANA
MONTE CASTELLO DI VIBIO
MONTE SANTA MARIA TIBERINA
MONTEFALCO



Ministero dell'Interno

Questura di Perugia

Prot.: 0022082 del 07/03/2018 Uscita

Cod. Amm. m_it



MONTELEONE DI SPOLETO
MONTONE
NOCERA UMBRA
NORCIA
PACIANO
PANICALE
PASSIGNANO SUL TRASIMENO
PERUGIA
PIEGARO
PIETRALUNGA
POGGIODOMO
PRECI
SAN GIUSTINO
SANT'ANATOLIA DI NARCO
SCHEGGIA E PASCELUPO
SCHEGGINO
SELLANO
SIGILLO
SPELLO
SPOLETO
TODI
TORGIANO
TREVI
TUORO SUL TRASIMENO
UMBERTIDE
VALFABBRICA
VALLO DI NERA
VALTOPINA


~~~~~

Con la presente si trasmette la Tabella dei Giochi Proibiti aggiornata alla normativa vigente in materia e recante il limite orario per l'utilizzo degli apparecchi di intrattenimento ex art. 110 del T.U.L.P.S. emessa dal Questore di Perugia il 3 marzo 2018

Premesso quanto sopra, codesti Comuni sono invitati a comunicare le modalità di pubblicizzazione, divulgazione e distribuzione della medesima sul territorio di propria competenza.

Si ringrazia e si resta in attesa di cortese cenno di ricevuta.

R.R.





# IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

## TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Agli effetti degli artt.110 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), e successive modifiche, e dell'art.195 del Regolamento d'Esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, la presente tabella reca l'elenco dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo.

Le indicazioni in essa contenute sono prescrizioni relative alle autorizzazioni rilasciate per la pratica del gioco o per l'installazione di apparecchi da gioco a tenere i giochi e ne costituiscono parte integrante.

Nella provincia di Perugia, a tutela del pubblico interesse, sono vietati i seguenti giochi:

### GIOCHI CON LE CARTE

Baccarat - Bassetta - Bazzica - Bestia - Chemin de Fer - Concincina - Domino con le carte - Ecartè - Faraone o Goffetto - Lanzicheneco o Lanzinetto - Macao - Mazzetti - Mercante - Nove - Piattello - Pitocchetto - Primiera - Poker - Sette e mezzo - Toppa - Trentacinque o Mercante - Zecchinetta - Conchin - Tonchino o Concino - Punto - Ramino - Texas Hold'em o Poker Texano (eccetto nei casi espressamente autorizzati ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.).

### GIOCHI AL BILIARDO

Battifondo - Baccarat con birilli - Biliardino a trottola - Biliardino a martelletto - Giardinetto - Gioco del tre e del nove - Macao con birilli - Nove - Parigina - Rosso e bianco o rosso e nero - Buchette.

**NELLE SALE DA BILIARDO DEVE ESSERE ESPOSTO IN MODO VISIBILE IL COSTO DELLA SINGOLA PARTITA OVVERO QUELLO ORARIO.**

### ALTRI GIOCHI

Morra - Passatella o tocco - Dadi - Roulette di qualsiasi specie - Gibellino, ossia testa o croce - Carosello - Cavallini - Biliardino inglese o francese - Pistola ad aria compressa con disco girevole - Tre carte o Tre tavolette.

### GIOCHI D'AZZARDO

**Ai sensi dell'art. 721 C.P. si definiscono giochi d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria.**

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui allo stesso comma 6. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Sono, altresì, vietati tutti gli altri giochi, di qualsiasi specie, non compresi nella presente tabella che presentino caratteristiche analoghe ai giochi sopraindicati.

## SCOMMESSE

**E' vietato organizzare, gestire o partecipare a scommesse se non nei casi espressamente autorizzati ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.**

E' vietato mettere a disposizione apparecchiature che attraverso la connessione telematica consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco predisposte dai concessionari on-line, da parte di soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero di soggetti privi di un titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti Autorità.

### **APPARECCHI AUTOMATICI. SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO – VIDEOGIOCHI**

Gli apparecchi devono essere conformi alle specifiche di cui all'art. 110 del R.D.18 giugno 1931, n.773 e successive modifiche ed integrazioni.

E' vietata, altresì, l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici di tipo audiovisivo che contengano sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nei minori che partecipino al gioco o che ne siano spettatori.

**SUGLI APPARECCHI EX ART. 110, COMMA 6, DEL T.U.L.P.S. DOVRÀ ESSERE ESPOSTO IL CARTELLO DI DIVIETO DI PARTECIPAZIONE AL GIOCO AI MINORI DI ANNI 18; L'UTILIZZO DELLE ALTRE TIPOLOGIE DI APPARECCHI È VIETATO AI MINORI DI ANNI 16.**

**SARÀ OBBLIGO DELL'ESERCENTE RICHIEDERE L'ESIBIZIONE DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CASO DI MAGGIORE ETÀ NON MANIFESTA (ART 7, COMMA 8, D.L. 158/2012).**

Infine si prescrivono i sotto indicati ulteriori obblighi:

E' **FATTO OBBLIGO** di esporre all'ingresso e all'interno dei locali, targhe riportanti il materiale informativo predisposto dalla ASL, relativamente ai rischi correlati al gioco e ai servizi di assistenza pubblici e privati presenti sul territorio;

E' **FATTO OBBLIGO** di riportare su schedine o tagliandi ovvero di applicare sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., ovunque installati, gli avvertimenti sul rischio di dipendenza della pratica dei giochi con vincita in denaro, nonché le relative probabilità di gioco (qualora l'entità dei dati non possa essere contenuta su schedine o tagliandi, questi ultimi dovranno recare l'indicazione per consultare le note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'AAMS, dei singoli concessionari e disponibili nei punti di raccolta dei giochi).

E' **VIETATO** il gioco dalle ore 05.00 alle ore 10.00 e durante la protrazione dell'orario di chiusura del pubblico esercizio.

**Le violazioni alle disposizioni della tabella dei giochi sono sanzionate ai sensi degli arti. 9,17 e 110 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e successive modificazioni.**

**SI FA RIFERIMENTO ALL'ART. 110 DEL T.U.L.P.S. PER TUTTE LE ALTRE DISPOSIZIONI IN ESSO CONTENUTE. TRA CUI L'OBBLIGO DI TENERE LA PRESENTE TABELLA ESPOSTA IN UN LUOGO BEN VISIBILE AL PUBBLICO. IN TUTTE LE SALE DA GIOCO O DA BILIARDO E NEGLI ALTRI ESERCIZI. COMPRESI I CIRCOLI PRIVATI. AUTORIZZATI ALLA PRATICA DEL GIOCO O ALLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO.**

La presente tabella sostituisce ed integra con successive modifiche la precedente tabella del 26 maggio 2006.

Perugia 01.03.2018

